


# COMUNE DI REGGIO EMILIA



## AREA SVILUPPO TERRITORIALE SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI



### PROGETTO ESECUTIVO

PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia - Ristrutturazione ex palestra in Via Galliano. Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo

Codice opera: Z\_21301

CUP: J87H21003240001

codice elab.      titolo Elaborato      n. progressivo

CSA      CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTISTA: ING. DAVIDE BEDOGNI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ARCH. GIORGIA LOMBARDINI

DIRIGENTE: ING. ERMES TORREGGIANI

revisione 01      revisione 02      revisione 03      revisione 04      revisione 05      revisione 06

data prima emissione  
gennaio 2025

## Indice generale

### Indice generale

<b>1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....</b>	<b>3</b>
1.1 Oggetto dell'Appalto.....	3
1.2 Ammontare dell'appalto e categorie di opere.....	5
1.3 Modalità di Stipula del Contratto.....	7
<b>2 DISCIPLINA CONTRATTUALE.....</b>	<b>8</b>
2.1 Interpretazione del Contratto e del Capitolato.....	8
2.2 Documenti che fanno parte del Contratto.....	8
2.3 Spese a Carico dell'Appaltatore.....	13
2.4 Coperture Assicurative.....	13
2.5 Disposizioni Particolari riguardanti l'appalto e relative al PNRR.....	14
2.6 Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore.....	15
2.7 Norme generali sull'esecuzione.....	15
2.8 Obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR.....	16
<b>3 TERMINI PER L'ESECUZIONE.....</b>	<b>17</b>
3.1 Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza.....	17
3.2 Adempimenti Preordinati all'inizio dei Lavori.....	18
3.3 Programma Esecutivo dei Lavori.....	18
3.4 Consegna dei Lavori.....	21
3.5 Tempo Utile per l'Ultimazione dei Lavori.....	22
3.6 Sospensioni e Proroghe.....	23
3.7 Penali in caso di Ritardo.....	26
3.8 Premio di accelerazione.....	27
3.9 Inderogabilità dei Termini di Esecuzione.....	27
3.10 Pari opportunità e inclusione lavorativa.....	28
<b>4 DISCIPLINA ECONOMICA.....</b>	<b>30</b>
4.1 Anticipazione.....	30
4.2 Stati di Avanzamento Lavori - Pagamenti in Acconto.....	31
4.3 Conto Finale - Pagamento a Saldo.....	33

4.4 Modalità di Pagamento e di Riscossione.....	34
4.5 Cessioni di Crediti.....	35
4.6 Modifiche del contratto.....	35
4.7 Clausola di Revisione dei Prezzi.....	38
4.8 Lavoro notturno e festivo.....	39
<b>5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....</b>	<b>39</b>
5.1 Documentazione necessaria per la contabilizzazione dei lavori.....	41
5.2 Valutazione dei Manufatti e dei Materiali a Piè d’Opera.....	45
<b>6 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE.....</b>	<b>46</b>
6.1 Cartello di Cantiere.....	46
6.2 Assistenze Murarie.....	46
6.3 Documentazione per l’Accettazione dei Materiali.....	47
6.4 Documentazione per l’Accettazione dei Materiali e rispetto dei CAM.....	47
6.5 Esecuzione di Tracciamenti, Prove, Verifiche e Analisi.....	51
6.6 Allestimento e Manutenzione del Cantiere.....	52
6.7 Custodia del Cantiere.....	54
6.8 Videosorveglianza.....	54
6.9 Pulizia del Cantiere.....	54
<b>7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</b>	<b>55</b>
7.1 Norme di Sicurezza Generali.....	55
7.2 Protocollo d’Intesa Contro il Lavoro Nero.....	56
7.3 Altri Protocolli.....	56
7.4 Piani di Sicurezza.....	57
7.5 Piani Operativi.....	58
7.6 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza.....	59
7.7 Obblighi Relativamente Ai Lavoratori Dipendenti.....	59
7.8 Obblighi relativamente ai Subappaltatori.....	60
7.9 Sospensione di Lavorazioni Pericolose.....	60
7.10 Documenti da Conservare in Cantiere.....	60

7.11 Identificabilità dei Lavoratori e “badge di cantiere”.....	61
7.12 Tutela dei Lavoratori.....	63
7.13 Obblighi di cui al protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici. .	65
<b>8 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO e DEI SUB AFFIDAMENTI.....</b>	<b>65</b>
8.1 Subappalto.....	65
8.2 Responsabilità in materia di Subappalto.....	69
8.3 Pagamento dei Subappaltatori.....	71
<b>9 CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>72</b>
9.1 Contestazioni Tecniche in corso d’opera e Ordini dell’amministrazione.....	72
9.2 Riserve dell’Appaltatore.....	72
9.3 Definizione delle Controversie.....	75
9.4 Risoluzione del Contratto per Colpa dell’Appaltatore.....	75
<b>10 DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....</b>	<b>76</b>
10.1 Ultimazione dei lavori e Gratuita manutenzione sino al collaudo.....	76
10.2 Collaudo in corso d’opera e tecnico amministrativo finale.....	77
10.3 Presa in Consegna Anticipata dei lavori ultimati.....	78
<b>11 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE.....</b>	<b>79</b>
11.1 Autorizzazioni amministrative.....	79
11.2 Utilizzo del Cantiere da parte di altre Ditte.....	80
11.3 Proprietà dei materiali di scavo.....	81
11.4 Terre e Rocce da Scavo.....	82
11.5 Oneri ed Obblighi Generali dell’Appaltatore.....	82
11.6 Automezzi Adibiti al Trasporto dei Materiali.....	83
11.7 Danni derivanti dall’esecuzione dei lavori.....	84
11.8 Danni agli immobili esistenti adiacenti al cantiere.....	84
11.9 Riservatezza delle informazioni.....	84

## Definizioni

Ai fini del presente Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto si intendono:

- per **Amministrazione** il Comune di Reggio Emilia;
- per **Stazione Appaltante** il Comune di Reggio Emilia;
- per **Appaltatore** l'Impresa Affidataria dei lavori;
- per **R.U.P.** il Responsabile Unico di Progetto;
- per **Codice** il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 13 aprile 2023 n. 36 e successive modifiche ed integrazioni
- per **Capitolato Generale**, il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 per gli articoli ancora vigenti;
- per **CAM** Criteri ambientali minimi DM 23 giugno 2022

# 1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

## 1.1 Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessari per la realizzazione dell'intervento di seguito indicato mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (DM 23 giugno 2022).

L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita:

**“PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia - Ristrutturazione ex palestra in via Galliano - Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo”**

b) descrizione sommaria:

I lavori consisteranno nella ristrutturazione edilizia attuata mediante la ricostruzione ex novo del fabbricato ad uso palestra già completamente demolito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera

d) del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001 e s.m.i.). Il nuovo fabbricato sarà realizzato in una logica di sostenibilità ambientale, e ospiterà funzioni socio-culturali: uffici e una sala civica polifunzionale.

Sia l'involucro che l'impiantistica saranno improntate al risparmio energetico, perciò si prevede l'installazione di pompe di calore, pannelli fotovoltaici, impianti di recupero del calore, sistemi per il riutilizzo delle acque piovane.

E' compreso nell'intervento anche il riallestimento dell'area cortiliva di pertinenza con la creazione di una piazza in pavimentazione drenante e la messa a dimora di nuove alberature.

Sinteticamente sono previste le seguenti opere:

1. Opere di fondazione in cemento armato
2. Opere in elevazione in cemento armato
3. Opere strutturali in acciaio
4. Realizzazione di partizioni in blocchi tipo Poroton
5. Realizzazione di isolamento a cappotto
6. Realizzazione di rivestimento e manto di copertura in doghe di alluminio
7. Realizzazione di pareti e controsoffitti in cartongesso
8. Realizzazione di impianto elettrico
9. Realizzazione di impianto meccanico
10. Realizzazione di impianto fotovoltaico
11. Realizzazione di solai in latero-cemento
12. Posa di pavimenti e rivestimenti
13. Montaggio di infissi interni ed esterni
14. Realizzazione tinteggi e opere di finitura in genere
15. Realizzazione di opere di urbanizzazione (posa di autobloccanti, asfalti, cordolature)
16. messa a dimora di arbusti e alberature

Per la definizione degli interventi si rimanda alla relazione tecnica illustrativa (elaborato RTI).

c) ubicazione: via Galliano, 10 - Reggio Emilia

d) peculiarità da segnalare:

Sulla medesima area oggetto del presente appalto, è previsto un ulteriore intervento, beneficiario anch'esso di finanziamento nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area ex Macello Tecton), e consistente in un intervento di bonifica del sottosuolo. Nell'ambito di quest'ultimo intervento, prodromico all'avvio dei presenti lavori, verranno realizzate le opere di scavo sul lotto compresi trasporti e smaltimenti, e verranno forniti a piè d'opera materiali di riempimento e di pavimentazione esterna. Fanno parte del presente appalto le lavorazioni per la stesura e la posa dei suddetti materiali.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro perfettamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto esecutivo e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza nonché dall'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Nell'ammontare dell'appalto sono compresi e compensati anche tutti gli oneri necessari a garantire l'integrità di edifici, strutture, percorsi, manufatti etc. esistenti.

e) suddivisione in lotti:

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto trattasi di lavorazioni che sebbene riferibili a categorie differenti, risultano non frazionabili nell'economia complessiva del progetto da realizzare.

## 1.2 Ammontare dell'appalto e categorie di opere

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non oggetto dell'offerta, ai sensi dell'art. 100, commi 1 e 5, primo periodo, del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta a Euro **1.275.335,94** (diconsi Euro **unmilioneduecentosettantacinquemilatrecenetotrentacinque/94**) di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro **72.431,27** (diconsi Euro

**settantaduemilaquattrocentotrentuno/27).**

L'importo della manodopera è di Euro 304.934,85 per cui, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 14 del Codice, l'incidenza percentuale del costo della manodopera sui lavori in appalto è del **23,91%** .

Ai sensi dell'art.11, comma 2, del Codice si individua il seguente contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto: F012 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative. Gli operatori economici possono indicare, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 11 sopra citato, nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello individuato dalla stazione appaltante.

Il Prezzario di Riferimento utilizzato è rappresentato dall'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna anno 2024 approvato con DGR n° 2283 del 22/12/2023 e pubblicato sul BURER n° 1 del 02/01/2024.

Le categorie di lavoro previste dall'appalto sono le seguenti, ai sensi della tabella A dell'allegato II.12 al codice:

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO LAVORI	IMPORTO SICUREZZA	IMPORTO COMPLESSIVO	INCIDENZA %	CLASS.
OG1	Opere edili	€ 861.405,11	€ 72.431,27	€ 933.836,38	73,22%	III bis
OG11	Opere impiantistiche	€ 341.499,56	€ 0	€ 341.499,56	26,78%	II
TOTALE				€ <b>1.275.335,94</b>		

**La categoria prevalente è la OG1 classifica III bis.**

Nell'elenco seguente sono riportati le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012 n.190, e s.m.i. che sono previste nell'appalto e per le quali è richiesta l'iscrizione alle c.d. "white list" presso le Prefetture/Uffici Territoriali del Governo ove l'impresa ha la sede legale (Prefetture territorialmente competenti):

- a ) abrogata
- b) abrogata

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

### 1.3 Modalità di Stipula del Contratto

Il contratto di appalto è stipulato “a corpo”.

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo convenuto per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna modifica delle quantità e delle qualità delle prestazioni.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali.

Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.

## 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

### 2.1 Interpretazione del Contratto e del Capitolato

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro perfettamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto esecutivo e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza nonché dall'Offerta presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

**Nell'ammontare dell'appalto sono compresi e compensati anche tutti gli oneri necessari a garantire l'integrità di edifici, strutture, percorsi e manufatti esistenti.**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

### 2.2 Documenti che fanno parte del Contratto

Formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto i seguenti Elaborati del progetto posto a base di gara:

**Elaborati descrittivi**

<b>Codice elaborato</b>	<b>TITOLO</b>
<b>RTI</b>	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
<b>Rcam</b>	RELAZIONE TECNICA CAM / DNSH
<b>RGEOL</b>	RELAZIONE GEOLOGICA
<b>RCS1</b>	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE US1
<b>RCS2</b>	RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE US2
<b>RMT</b>	RELAZIONE SUI MATERIALI
<b>PMS</b>	PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA
<b>RTM</b>	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI
<b>RL10</b>	RELAZIONE ENERGETICA - RELAZIONE TECNICA DI PROGETTO ATTESTANTE LA RISPONDEZZA ALLE PRESCRIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA DELL'EDIFICIO E RELATIVI IMPIANTI TERMICI - EX LEGGE 10/91
<b>PMO</b>	PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI
<b>EPU</b>	ELENCO PREZZI UNITARI
<b>CME</b>	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
<b>ANP</b>	RELAZIONE E ANALISI DEI NUOVI PREZZI
<b>QMAN</b>	QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
<b>QE</b>	QUADRO ECONOMICO
<b>PSC</b>	PIANO DELLA SICUREZZA E COMPUTO METRICO ONERI PER LA SICUREZZA
<b>CRO</b>	CRONOPROGRAMMA
<b>FDO</b>	FASCICOLO DELL'OPERA
<b>RAP</b>	RELAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
<b>RTE</b>	RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI
<b>CMA</b>	CENSIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO

<b>CSA</b>	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
------------	---

### Elaborati grafici

Codice Tavola	TITOLO	Scala
<b>R1</b>	RILIEVO: Rilievo dello stato di fatto	1/200
<b>R2</b>	RILIEVO: Rilievo Fotografico	-
<b>R3</b>	Estratto mappa catastale - Stralcio PUG	VARIE
<b>A1</b>	PLANIMETRIE: Planimetria	VARIE
<b>A2</b>	PLANIMETRIE: Planimetria del verde	VARIE
<b>A3</b>	ARCHITETTONICI: Pianta piano terra	1/50
<b>A4</b>	ARCHITETTONICI: Pianta piano primo	1/50
<b>A5</b>	ARCHITETTONICI: Pianta piano secondo	1/50
<b>A6</b>	ARCHITETTONICI: Pianta copertura	1/50
<b>A7</b>	ARCHITETTONICI: Prospetti Nord-Sud	1/50
<b>A8</b>	ARCHITETTONICI: Prospetti Est-Ovest	1/50
<b>A9</b>	ARCHITETTONICI: Sezioni	1/50
<b>A10</b>	ARCHITETTONICI: Particolari	VARIE
<b>A11</b>	ARCHITETTONICI: Pianta controsoffitti	1/100
<b>A12</b>	ARCHITETTONICI: Abaco pavimenti	VARIE
<b>A13</b>	ARCHITETTONICI: Abaco murature	VARIE
<b>A14</b>	ARCHITETTONICI: Abaco serramenti	1/25
<b>A15</b>	ARCHITETTONICI: VISTE 3D	-
<b>A16</b>	ARCHITETTONICI: SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1/100
<b>S1</b>	STRUTTURE: fondazioni: pianta cassatura	1/50
<b>S2</b>	STRUTTURE: fondazioni: armatura us1	1/50 1/25

S3	STRUTTURE: fondazioni: armatura us2	1/50 1/25
S4	STRUTTURE: 1° solaio: pianta casseratura	1/50
S5	STRUTTURE: 1° solaio: armatura us1	1/50 1/25
S6	STRUTTURE: 1° solaio: armatura us2	1/50 1/25
S7	STRUTTURE: 2° solaio: pianta casseratura	1/50
S8	STRUTTURE: 2° solaio: armatura us1	1/50 1/25
S9	STRUTTURE: copertura bassa: pianta casseratura	1/50
S10	STRUTTURE: copertura bassa: armatura us1	1/50 1/25
S11	STRUTTURE: copertura bassa: armatura us2	1/50 1/25
S12	STRUTTURE: copertura alta: pianta casseratura	1/50
S13	STRUTTURE: copertura alta: armatura us1	1/50 1/25
S14	STRUTTURE: armatura pareti vano ascensore us1	1/50 1/25
S15	STRUTTURE: abaco pilastri	1/50 1/25
S16	STRUTTURE: armatura scala us1	1/25
S17	STRUTTURE: carpenteria metallica: alzato filo 6 e dettagli nodi	1/50 1/10
IM1	MECCANICI: Piano terra - impianti di ventilazione meccanica	1/50
IM2	MECCANICI: Piano primo - impianti di ventilazione meccanica	1/50
IM3	MECCANICI: Piano secondo - impianti di ventilazione meccanica	1/50
IM4	MECCANICI: Piano terra - impianti idrico-sanitari	VARIE
IM5	MECCANICI: Piano primo - impianti idrico-sanitari	VARIE

IM6	MECCANICI: Piano secondo - impianti idrico-sanitari	1/50
IM7	MECCANICI: Piano terra - impianti di riscaldamento e condizionamento	1/50
IM8	MECCANICI: Piano primo - impianti di riscaldamento e condizionamento	1/50
IM9	MECCANICI: Piano secondo - impianti di riscaldamento e condizionamento	1/50
IM10	MECCANICI: Schema funzionale	1/50
IM11	MECCANICI: Planimetria reti	VARIE
IE1	ELETTRICI: Planimetria area esterna: impianti elettrici	1/100
IE2	ELETTRICI: Piano terra: impianti di FM e speciali - impianti di illuminazione	1/50
IE3	ELETTRICI: Piano primo: impianti di FM e speciali - impianti di illuminazione	1/50
IE4	ELETTRICI: Piano secondo: impianti di FM e speciali - impianti di illuminazione	1/50
IE5	ELETTRICI: Schemi quadri elettrici	-

Oltre agli elaborati progettuali sono contrattualmente vincolanti:

- i Piani Operativi di Sicurezza consegnati dall'Appaltatore all'Amministrazione, di cui all'articolo 89 comma 1 lettera h) del Decreto n.81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- le Polizze di garanzia;
- l'Offerta Economica dell'Appaltatore prodotta in fase di gara.

Sono inoltre contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici ancorché non materialmente allegate e in particolare:

- il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, per gli articoli ancora vigenti;
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con i relativi allegati;

- il Codice dei Contratti Pubblici approvato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni (ss.mm.ii.);
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - limitatamente alle disposizioni applicabili richiamate dai DL n. 76/2020, n. 77/2021 e n. 13/2023.
- il D.L. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i. “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
- D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 e s.m.i. “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- D.L. 13/2023, convertito in L. n. 42/2023 e s.m.i. “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- NTC 2018 - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e s.m.i. ;
- CAM DM 23 giugno 2022

## 2.3 Spese a Carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese di bollo e registrazione del contratto, avuto particolare riguardo al co. 10, dell’art. 18 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- le spese per la copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro ;
- **gli oneri relativi alle operazioni di collaudo ai sensi dei successivi paragrafi 6.5 e 77.**

## 2.4 Coperture Assicurative

Ai sensi dell’art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e che assicuri la medesima contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da

un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Gli importi delle coperture assicurative da prevedere sono i seguenti:

• **Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.**

- **Partita 1** Opere e impianti permanenti e temporanei:  
per un valore pari all'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE della gara di appalto
- **Partita 2** Opere ed impianti preesistenti  
per un valore pari al 50% dell'importo di aggiudicazione
- **Partita 3** Spese di demolizione e sgombero  
per un valore pari al 10% dell'importo di aggiudicazione

**Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.**

Euro 5.000.000,00

## 2.5 Disposizioni Particolari riguardanti l'appalto e relative al PNRR

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dà atto inoltre, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale di cantierabilità sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Gli atti e i documenti relativi all'opera pubblica in questione devono riportare la dichiarazione "Finanziato dall'Unione europea-NextGenerationEU" e negli stessi deve essere inserito l'emblema dell'Unione europea.

Qualora dovessero pervenire disposizioni diverse in tema di normativa applicabile rispetto a quanto indicato nel presente capitolato, queste ultime troveranno diretta applicazione, senza necessità di apportare modifiche allo stesso con specifici atti.

## 2.6 Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve indicare nel contratto la persona, fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell'esecuzione dei lavori, autorizzata all'assunzione di mano d'opera, all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla firma della contabilità e ciò senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte dell'appaltatore.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) l'amministrazione previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di cantiere.

Il direttore di cantiere è il direttore tecnico dell'impresa o un altro soggetto formalmente incaricato dall'appaltatore.

## 2.7 Norme generali sull'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi a quanto previsto dal **REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (MARCATURA CE).**

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

## 2.8 Obblighi inerenti a opere finanziate con il PNRR

L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni che gli verranno richieste dall'Ente e necessarie ad assolvere gli obblighi in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dell'opera finanziata nell'ambito e secondo le norme dettate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR.

Per motivi amministrativi e legati al finanziamento concesso nell'ambito del PNRR, qualora si verificasse la necessità di effettuare contabilità e collaudi separati (anche autonomi l'uno dall'altro), differenziando l'importo finanziato con contributo PNRR da quello finanziato con

altre risorse, l'appaltatore non potrà vantare alcuna richiesta sia di tipo economico che di proroga nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore, per quanto di sua competenza, è tenuto a realizzare i lavori e condurre il cantiere nel rispetto del principio del Do No Significant Harm - DNSH, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione e senza alcuna pretesa aggiuntiva, nonché alla dimostrazione dell'assolvimento dello stesso, necessario per assicurare l'esito favorevole delle verifiche da parte degli Enti preposti e alle quali è subordinata l'erogazione del contributo PNRR.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori tutta la documentazione necessaria alla prova ex post di rispetto del principio DNSH nonché del contributo all'obiettivo alla mitigazione del cambiamento climatico (tagging climate). Si rinvia alla documentazione di progetto contenente le prescrizioni più specifiche relative al rispetto del principio DNSH, in particolare:

- bcl.DNSH Relazione di verifica della conformità del progetto al principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH), di cui ai Regolamenti europei 2020/852 e UE 241/2021
- bcl.CAM Relazione di verifica della conformità di progetto ai Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia, di cui al DM 23/06/2022
- bcl.CAM\_CAP Capitolato Oneri e Obblighi CAM Edilizia per l'Appaltatore, di cui al DM 23/06/2022 .

In caso di mancato o parziale rispetto dei principi DNSH, indipendentemente dalla fase in cui ciò avvenga, e fintanto che gli stessi non trovino completo adempimento, l'Amministrazione disporrà la sospensione di tutti i pagamenti senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni di sorta.

## 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

### 3.1 Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza

L'Amministrazione istituisce un Ufficio di Direzione dei Lavori per il coordinamento, la direzione

ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione delle opere.

L'Amministrazione ha nominato anche il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

La nomina dell'Ufficio di Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione verrà comunicata all'Appaltatore prima della consegna dei lavori.

### 3.2 Adempimenti Preordinati all'inizio dei Lavori

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà:

- Presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa (se dovuta ai sensi del CCNL applicato) l'iscrizione ad una Cassa Edile, e l'elenco nominativo dei lavoratori trasferitisti che si impiegheranno in cantiere, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero di cui al successivo paragrafo 56;
- Presentare il lotprogramma esecutivo dei lavori come previsto dal successivo paragrafo 18;
- Installare a sua cura e spese il cartello di cantiere come previsto dal successivo paragrafo 6.1.

### 3.3 Programma Esecutivo dei Lavori

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore presenta, entro 10 gg dalla stipula del contratto, alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'appaltatore entro 5 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.

Decorso 5 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte

salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.

Nel programma esecutivo devono essere riportate, per ogni lavorazione oggetto dell'appalto, le previsioni circa il periodo dell'esecuzione. Al suddetto programma dovranno essere allegati grafici che mettano in chiara evidenza l'inizio, l'avanzamento ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantità delle macchine e degli impianti che in ogni caso l'appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere. In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso modo, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'amministrazione. In ogni caso la impresa aggiudicataria nel determinare il programma dei lavori dovrà uniformare ai seguenti criteri di ordine generale, coordinandoli con le esigenze di sicurezza richiamate al precedente articolo:

- a) stretta integrazione tra le varie fasi esecutive con particolare riguardo al tempestivo approvvigionamento di materiale semilavorati e manufatti, alla esecuzione delle opere preparatorie di qualsiasi genere ed al coordinamento dei vari tipi di lavoro per evitare pause e rallentamenti nelle attività del cantiere;
- b) programmazione dei tempi di intervento degli impianti scorporati o delle opere subappaltate e loro esatta collocazione nel processo costruttivo al fine di rispettare il tempo utile complessivo a disposizione;
- c) adozione - per quanto permesso dalla natura dell'opera - delle tecniche di razionalizzazione del cantiere e della organizzazione dei lavori più opportune a garantire il rispetto dei tempi prefissati e conseguente individuazione ed esatta determinazione degli strumenti, uomini e mezzi necessari al conseguimento del suddetto obiettivo.

In relazione a circostanze non predeterminabili e a particolari esigenze dell'Amministrazione,

potrà essere prescritto dalla D.L., a suo insindacabile giudizio, il rispetto di scadenze intermedie o la consegna anticipata di alcuni locali e la Impresa dovrà adeguarvi il programma dei lavori nonché in accordo con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il piano di sicurezza. Essa dovrà poi organizzare (o riorganizzare) la intera sua attività nell'ambito dell'appalto al fine di rispettare le suddette scadenze parziali senza per questo poter pretendere alcun maggior compenso od indennizzo per il frazionamento delle lavorazioni, per maggiori costi di assistenza, di sicurezza o per qualsiasi altra causa. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma di esecuzione dei lavori, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:

- a. per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d. per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
- e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

In ogni caso il programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo, di cui all'articolo 30 dell'allegato I. 7 al Codice e che la Stazione appaltante ha predisposto e può modificare nelle condizioni di cui ai capoversi che precedono.

### 3.4 Consegna dei Lavori

Dopo la stipula del contratto, il Direttore dei Lavori nominato dall'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovranno incontrarsi per la consegna dei lavori.

La consegna dei lavori all'Appaltatore deve avvenire, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, non oltre 45 giorni dalla data di stipula del contratto. Prima di procedere alla consegna, il direttore dei lavori attesta lo stato dei luoghi verificando:

- l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- l'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

L'attività è documentata attraverso apposito verbale di sopralluogo che viene trasmesso al RUP.

Nel giorno e nell'ora fissati che verranno comunicati con congruo anticipo dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Il verbale contiene:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile)

assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi dell'art.119 comma 7 del D. Lgs. 36/2023.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30gg dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al programma dei lavori o Programma di esecuzione dei lavori, secondo i termini nel seguito indicati.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata in **via d'urgenza**, nelle more della stipulazione del contratto, non appena l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace. **In tal caso l'appaltatore dovrà comunque consegnare prima dell'effettivo inizio dei lavori le cauzioni definitiva e la polizza CAR di cui al precedente art. 2.4.**

L'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere a consegne parziali senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di alcun genere.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio per la consegna, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, anche se i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.

Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

### 3.5 Tempo Utile per l'Ultimazione dei Lavori

Il tempo per l'esecuzione dei lavori è stabilito in **365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del suddetto tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali sfavorevoli e alle relative condizioni climatiche

Nel suddetto tempo contrattuale è compreso inoltre quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Programma Esecutivo dei lavori di cui al paragrafo 18.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

### 3.6 Sospensioni e Proroghe

In materia di sospensione e proroghe trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché l'art. 8 dell'allego II.14 del medesimo decreto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed

ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

È disposta la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023:

- quando ricorrono circostanze speciali che non erano prevedibili al momento della stipulazione del contratto e che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte - il direttore dei lavori compila il verbale di sospensione e lo inoltra al RUP entro 5 giorni;
- per ragioni di necessità o di pubblico interesse - da parte del RUP.

Il direttore dei lavori dispone la sospensione dei lavori, redigendo, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione - ai sensi dell'art. 8 c. 1 dell'allegato II.14 del codice - riportando:

- le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
- lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele

adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri;

- la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

La sospensione si protrae per il tempo strettamente necessario.

Se la sospensione supera 1/4 della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, il RUP dà avviso all'ANAC; contrariamente, l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 222 c.13 del codice.

In questo caso - sospensione > 1/4 o 6 mesi della durata complessiva prevista per l'esecuzione - l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Cessate le cause di sospensione, il RUP ordina la ripresa dell'esecuzione dei lavori ed indica un nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori, il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori, sottoscritto anche dall'esecutore, con indicazione del nuovo termine contrattuale. Se l'esecutore ritiene che siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ma il RUP non ha ancora disposto la ripresa

dei lavori, l'esecutore può diffidarlo e dare le opportune disposizioni per la ripresa al direttore dei lavori; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori.

Quando, a seguito della consegna dei lavori, insorgono circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore riguardo alle sospensioni dei lavori, comprese anche quelle parziali, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Se la contestazione riguarda esclusivamente la durata della sospensione, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; nel caso in cui l'esecutore non firma i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Se le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra individuate, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione di specifica riserva, a pena di decadenza, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 c.c. e secondo i criteri individuati dall'art. 8 c.2 dell'allegato II.14 del codice:

$$1. \text{ Osgi,max} = 0,65 \cdot (Ic - U_i - S_g) \cdot \text{gsosp} / T_{\text{contr}}$$

dove:

- Osgi,max = limite massimo per il risarcimento dovuto ai maggiori oneri per le spese generali infruttifere
- Ic = importo contrattuale
- $U_i$  = utile di impresa = 10% Ic
- Sg = spese generali = 15% Ic
- Tcontr = tempo contrattuale
- gsosp = giorni sospensione

2. lesione dell'utile coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art.2, c. 1, lett. e), del d.lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10 %, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

3. mancato ammortamento e retribuzioni inutilmente corrisposte riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza

della manodopera accertati dal direttore dei lavori;

4. determinazione dell'ammortamento sulla base dei coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.

L'esecutore termina i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna e comunica per iscritto al direttore dei lavori l'ultimazione. Il direttore dei lavori procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Sull'istanza di proroga decide, entro 30 giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori.

L'esecutore redige il piano di qualità di costruzione e di installazione ai sensi dell'art. 32 c. 5 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo della fase esecutiva. Il piano è stato approvato dal direttore dei lavori e definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

### 3.7 Penali in caso di Ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato al paragrafo 22 per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale giornaliera pari allo **1,0‰ (uno virgola zero per mille)** dell'importo netto contrattuale.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'ammontare netto del contratto, la Direzione Lavori promuoverà l'avvio delle procedure di cui all'articolo 122 del Codice, cioè la Risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni ulteriori cagionati all'Amministrazione a causa dei ritardi; tali danni saranno oggetto di separata richiesta da parte di quest'ultima.

Le penali, valutate dalla Direzione lavori, verranno iscritte a debito dell'Appaltatore nel conto finale con detrazione dalla rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'Appaltatore da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

### 3.8 Premio di accelerazione

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sarà riconosciuto un premio di accelerazione pari allo **1,0‰ (uno virgola zero per mille)** dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo, corrisposto a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

### 3.9 Inderogabilità dei Termini di Esecuzione

L'Appaltatore non può vantare alcuna pretesa nè avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle eventuali scadenze intermedie individuate al paragrafo 22 per le seguenti motivazioni:

- installazione del cantiere e allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto Parte Seconda;

- eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

### 3.10 Pari opportunità e inclusione lavorativa

Trattandosi di appalto finanziato con risorse PNRR, trovano applicazione anche le norme contenute nell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in Legge n. 108/2021 e nel DM 7 dicembre 2021 avente ad oggetto "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", pubblicato nella G.U.R.I. n. 309 del 30/12/2021. Pertanto oltre a quanto specificato nella disciplina di gara, si prevedono le seguenti penali in caso di inadempimento:

- a) L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta deve consegnare al Comune di Reggio Emilia, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali ed al consigliere e alla consigliera regionale di parità (art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021).
- a.a.i.1. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, è prevista l'applicazione di una penale pari al 1% (**uno virgola zero per mille**) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

a.a.i.2. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere comporta inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

a) L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti deve consegnare al Comune di Reggio Emilia, entro sei mesi dalla data di stipula del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve inoltre essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. (art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021).

- In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, è prevista l'applicazione di una penale pari a 1‰ (uno virgola zero per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.

b) Mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. La quota è da intendersi relativa sia all'occupazione femminile sia all'occupazione giovanile, essendo gli stessi due autonomi target di policy. (art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021 e art. 5 del Decreto 7 dicembre 2021).

- In caso di mancato rispetto della percentuale sopra indicata, è prevista l'applicazione di una penale pari all'1 per mille (in lettere uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni punto percentuale non rispettato.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 47 D.L. n. 77 del 31/05/2021 si evidenzia che *Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone*

*adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

*Valutato l'ambito di applicazione del presente contratto, che inerisce prevalentemente l'esecuzione di opere in ambito edile, si ritiene di poter motivatamente escludere l'obbligo di assicurare la quota almeno pari al 30% di occupazione femminile delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.*

Si precisa che in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, il Comune di Reggio Emilia provvederà alla pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, e contestualmente alla trasmissione ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021.

## 4 DISCIPLINA ECONOMICA

### 4.1 Anticipazione

Ai sensi del dell'art.125 comma 1 del Codice, la Stazione Appaltante eroga all'Appaltatore l'anticipazione, entro quindici giorni dalla data di consegna dei lavori, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, nei limiti del **30% dell'importo contrattuale**.

L'erogazione dell'anticipazione é subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano all'amministrazione aggiudicatrice anche gli interessi legali sulle somme anticipate con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici tale importo sarà corrisposto a ciascun componente del raggruppamento secondo le quote di esecuzione dichiarate in sede di offerta, salvo diversa indicazione con-tenuta nell'atto costitutivo del raggruppamento stesso.

## 4.2 Stati di Avanzamento Lavori - Pagamenti in Acconto

L'Appaltatore avrà diritto a **pagamenti in acconto in corso d'opera** ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati come indicato nel seguito, al netto del ribasso d'asta al **raggiungimento del 30% dell'importo contrattuale.**

**In sede di liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e approvazione della contabilità finale verrà liquidato i residui importi delle opere eseguite fatto salvo il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, che verrà corrisposto all'approvazione collaudo tecnico amministrativo.**

Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una **ritenuta dello 0,50%** (zero virgola cinquanta per cento), da svincolarsi all'atto del pagamento a saldo.

**Entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni indicate nel primo paragrafo di questo articolo, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera c) dell'Allegato II.14 al Codice, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura e il R.U.P., dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione richiesta emette il**

conseguente **Certificato di Pagamento**, ai sensi articolo 12 comma 1 lettera d) dell'Allegato II.14 al Codice, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione .

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi **30 (trenta) giorni**, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione del DURC regolare dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che abbiano eseguito lavori riferiti al S.A.L. in pagamento;
- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
- **Alla consegna al Direttore dei lavori della documentazione indicata al paragrafo 41;**

Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del progetto, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del

certificato di pagamento.

Poichè l'opera è finanziata per € 550.000,00, con mutuo Cassa Depositi e Prestiti con i Fondi del Risparmio Postale, i pagamenti relativi al mutuo Cassa Depositi e Prestiti, saranno assoggettati alle procedure di richiesta di erogazione alla Cassa DD.PP. e pertanto, si richiamano espressamente le disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'art. 13, del D.L. 55/1983, convertito con modificazioni dalla L. 131/1983, in particolare, che "il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione alla cassa Depositi e Prestiti e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale".

### 4.3 Conto Finale - Pagamento a Saldo

Il conto finale dei lavori è redatto entro 120 (centoventi) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. È sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.

Con il Conto Finale il Direttore dei Lavori accerta e propone l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'approvazione del Certificato di Collaudo e alle condizioni indicate nel seguito.

**Il Conto Finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall'invito del R.U.P..**

Se l'Appaltatore non firma il Conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

**La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al paragrafo 31, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Collaudo/(Regolare Esecuzione), previa presentazione di regolare fattura fiscale.**

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

**Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria emessa nei termini e con le condizioni che seguono:**

- a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) prestata con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

**Il pagamento della rata a saldo è subordinato inoltre al rispetto delle condizioni esposte alla fine del paragrafo 31.**

#### 4.4 Modalità di Pagamento e di Riscossione

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere, secondo le norme finanziarie e contabili dell'Ente Locale e del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Reggio Emilia.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore è tenuto a notificare alla Amministrazione gli estremi dell'istituto bancario e del conto corrente presso il quale verranno effettuati i bonifici di pagamento mediante compilazione del form on-line raggiungibile all'indirizzo web:

[https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module\\_preview.jsp?MODULE\\_TAG=FINA\\_001](https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FINA_001)

Ai sensi di quanto disposto dall'art.3 comma 8 della legge n.136 del 2010 e successive modifiche l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina della legge ora richiamata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

## 4.5 Cessioni di Crediti

Le cessioni di crediti del corrispettivo di appalto sono disciplinate dall'art. 120 comma 12 del Codice.

## 4.6 Modifiche del contratto

La Committente si riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell'appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'esecutore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120 del Codice. La possibilità di introdurre modifiche del contratto d'appalto, nonché varianti in corso d'opera, è disciplinata dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. Spetta alla DL, accertata la sussistenza delle condizioni tutte previste dalla predetta disposizione normativa, proporre al RUP, con apposita relazione motivata, l'approvazione di una perizia suppletiva e/o di variante. La stazione appaltante, sulla base delle valutazioni espresse a riguardo dal RUP, provvederà alla successiva approvazione della predetta perizia.

Non possono essere introdotte, nel rispetto dei principi "di concorrenza e di parità di condizioni" e delle prescrizioni contenute nel co. 6, dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., variazioni di carattere "sostanziale", cioè, variazioni, rispetto alle previsioni del progetto approvato, tali da poter influire, se fossero state conosciute, sulle offerte presentate dagli altri concorrenti in sede di gara o da consentire la presentazione di offerte anche da parte di altri operatori economici.

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma 6 dell'art. 120 del Codice, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

- a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
- b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera;
- c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse

nell'esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell'opera.

Tali modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 1.3.

Nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle ulteriori opere alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante e/o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione dell'appaltatore. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'appaltatore per accettazione.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 210 e 212 del Dlgs. 36/2023.

Se la variante comporta la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le relative disposizioni sulla sospensione disposta dalla DL e/o dal RUP.

Le varianti per errori od omissioni progettuali vengono disciplinate secondo le previsioni del D. Lgs. 36/2023. In particolare, il contratto può essere modificato, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione

dell'opera o la sua utilizzazione.

Le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l'appaltatore errori o omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

Se il valore della modifica per errore progettuale è contenuto entro le soglie ed i limiti di cui all'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 la modifica verrà approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi a corpo del Progetto e a quelli di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 41 co. 13 D. Lgs. 36/2023.

Se tra i prezzi di cui all'elenco che precede, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP.

I prezzi a corpo, se inseriti nel contratto, se applicabili, saranno adottati con prevalenza rispetto ai prezzi di cui all'invocato co. 13 dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezzario di cui all'art. 41 comma 13 del Codice, ove esistenti;
- b. raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali

sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per i lavori a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si provvederà a redigere varianti a corpo per la cui quantificazione si farà riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 120 del Codice, l'Amministrazione Comunale può ordinare l'esecuzione di lavori in quantità inferiore rispetto alle previsioni di contratto.

#### 4.7 Clausola di Revisione dei Prezzi

I prezzi di contratto sono desunti:

- dall'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna per l'anno 2024, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2283 del 22/12/2023, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 1 del 2 gennaio 2024.
- da un'Analisi Prezzi allegata al progetto per le lavorazioni particolari non comprese nell'elenco prezzi di riferimento.

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si darà luogo alla revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

La revisione in aumento viene disposta unicamente su istanza motivata dell'Appaltatore. È onere dell'appaltatore a pena di decadenza segnalare entro 15 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui all'art. 60 comma 2 del Codice con dettagliata relazione e computo. In particolare, l'istanza di revisione deve indicare in termini percentuali, la variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata da documentazione idonea a dimostrare gli aumenti sopravvenuti. La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

La revisione prezzi è riconosciuta, ricorrendone le condizioni, in occasione di ogni pagamento degli stati di avanzamento lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal Direttore Lavori.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'Impresa esecutrice non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Impresa non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

#### **4.8 Lavoro notturno e festivo**

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali e temporali definiti al precedente art.3.5, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l'Appaltatore potrà richiedere la corresponsione delle sole tariffe per la mano d'opera previste dalla normativa vigente per queste situazioni.

### **5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli

elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale come eventualmente integrate da quelle del Contratto Specifico e relativi allegati. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per l'accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL, in riferimento al precedente capoverso, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.

In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente Capitolato Speciale e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

- a. *Per i materiali.* Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;
- b. *Per gli operai ed i mezzi d'opera.* Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;
- c. *Per i noli.* Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;
- d. *Per i lavori.* Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specifiche contenute nelle Condizioni Generali; le spese generali; le spese per eventuale occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

## 5.1 Documentazione necessaria per la contabilizzazione dei lavori

AL TERMINE DI OGNI LAVORAZIONE PREVISTA IN PROGETTO E COMUNQUE PRIMA DELLA CONTABILIZZAZIONE DI QUELLA LAVORAZIONE L'APPALTATORE DEVE CONSEGNARE AL

DIRETTORE DEI LAVORI LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA NEI CAPITOLATI TECNICI, NEI COMPITI METRICI ESTIMATICI, E DALLA NORMATIVA VIGENTE, E QUELLI ELENCATI PRIMA DI OGNI LAVORAZIONE DALL'UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI.

La documentazione dovrà essere consegnata in lingua italiana sia cartacea che in supporto elettronico.

Si elencano, in modo non esaustivo, alcune lavorazioni con la relativa documentazione

LAVORAZIONE	DOCUMENTAZIONE
Strutture in calcestruzzo armato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bolle di consegna del calcestruzzo preconfezionato</li> <li>• Certificati di Prove a compressione sui cubetti di cls</li> <li>• Certificati di Prove sull'acciaio in barre</li> <li>• Certificati delle Strutture in legno</li> <li>• Certificati delle eventuali Strutture prefabbricate</li> <li>• Dichiarazione di prestazione</li> <li>• Certificazioni di resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, ottenute per via sperimentale o analitica. La certificazione potrà consistere in:               <ol style="list-style-type: none"> <li>.1. Rapporti di classificazione relativi a prove di laboratorio in conformità al D.M. 16/02/2007;</li> <li>.2. Rapporti di prova relativi a prove condotte secondo la circolare n.91 del 14/09/1961;</li> <li>.3. Eventuali estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori secondo l'allegato "B" del D.M. 16/02/2007 punto B.8.</li> </ol> </li> </ul>
Rivestimenti controsoffitti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazioni Inerenti I Prodotti Classificati Ai Fini Della Reazione E Resistenza Al Fuoco</li> <li>• Dichiarazioni di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati);</li> <li>• Copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE);</li> </ul>

	<p>di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del D.M. 26/06/1984;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE;</li> <li>• Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore.</li> <li>• Dichiarazione di prestazione</li> </ul>
<b>Maniglioni antipanico</b>	<p><b>DICHIARAZIONI INERENTI I DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazioni di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati);</li> <li>• Copia della dichiarazione di conformità CE ovvero della certificazione di conformità CE e relativa documentazione di accompagnamento (per prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia indicato nella marcatura CE;</li> <li>• Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del D.M. 26/06/1984;</li> <li>• Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE;</li> <li>• Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta dall'installatore.</li> </ul>
<b>Serramenti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazioni di Conformità CE con esplicitati i valori di isolamento termico e acustico e con tavola di individuazione precisa di tutti i serramenti installati</li> <li>• Certificazioni di Conformità dei vetri alla vigente normativa per la posizione in cui vengono installati ed alle Norme UNI 7697:2014 e Norme EN 12600</li> <li>• Dichiarazione di corretta posa in opera dei telai e delle vetrate</li> <li>• Dichiarazione di Corretta Installazione Vetri di Sicurezza Decreto 4 maggio 1998 - Allegato II D.Lgs 81/2008 s.m.i. UNI 6534 - UNI 7697:2007</li> </ul>
<b>Estintori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omologazione (rilasciata dal venditore)</li> </ul>
<b>Impianti Elettrico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I diversi impianti dovranno essere collaudati secondo le norme vigenti. Dovrà essere fornito report firmato. Tempistiche e modalità vanno concordate con la DL.</li> <li>• Prima della strato finale, sull'impianto ultimato, e comunque prima della messa in esercizio, la Ditta Esecutrice è tenuta senza pretendere alcun onere economico aggiuntivo, a eseguire tutte le prove richieste dal Decreto Ministeriale 37/08 ed indicate al capitolo 61 della Norma CEI 64-8/6 per le quali dovrà rilasciare relativa documentazione; che riassumiamo brevemente di seguito:</li> <li>• <b>Esami a Vista</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) metodi di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;</li> <li>b) presenza di barriere tagliafiamma o altre precauzioni contro il fuoco;</li> <li>c) scelta dei conduttori per quanto concerne la portata o le cadute di tensione;</li> <li>d) scelta e taratura dei dispositivi di protezione e di segnalazione;</li> <li>e) presenza e messa in opera dei dispositivi di sezionamento e comando;</li> <li>f) scelta dei componenti elettrici e delle misure di protezione contro le influenze esterne;</li> <li>g) identificazione dei conduttori di neutro e di protezione;</li> <li>h) presenza di schemi, cartelli monitori e di informazioni analoghe;</li> </ol> </li> </ul>

	<p>i) identificazione dei circuiti, dei fusibili, degli interruttori e dei morsetti; j) idoneità delle connessioni dei conduttori; k) agevole accessibilità dell'impianto per interventi operativi e di manutenzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Prove</b></li> </ul> <p>l) continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali; m) resistenza di isolamento dell'impianto elettrico; n) protezione per separazione dei circuiti SELV, PELV e separazione elettrica; o) resistenza di isolamento dei pavimenti e delle pareti; p) protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione; q) prove di polarità; r) prove di tensione applicata; s) prove di funzionamento; t) caduta di tensione.</p>
<b>Impianti MECCANICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schede tecniche materiali e apparecchiature installate</li> <li>• Dichiarazione di corretta posa degli staffaggio antisimici delle tubazioni-canalizzazioni-apparecchiature aeree.</li> <li>• Collaudi dei diversi impianti d secondo le norme vigenti. Dovrà essere fornito report firmato.</li> <li>• Documentazione tecnica finale da consegnare prima del collaudo definitivo comprendente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• - dichiarazione di conformità secondo la legge 37/08 sugli impianti meccanici</li> <li>• - serie completa dei disegni e schemi aggiornati, "COME COSTRUITO" di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nr. 1 copia riproducibile</li> <li>• nr. 3 copie timbrate e firmate, contenute in apposito raccoglitore</li> <li>• nr. 1 copia su supporto magnetico in AUTOCAD 2004 o superiore.</li> <li>• nr. 2 copie manuale di funzionamento, conduzione e manutenzione.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Consegna dei Manuali di uso e manutenzione di tutte le apparecchiature installate e fornite. Per ogni sottoimpianto o apparecchiatura, comprensivo del sistema di regolazione e supervisione, la ditta installatrice dovrà: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A- Fornire i libretti di impianto e i manuali di uso e manutenzione con l'indicazione delle impostazioni e le funzionalità standard dell'impianto.</li> <li>• B- Eseguire l'istruzione del cliente finale o il personale manutentore sul funzionamento dell'impianto, delle centraline, delle pompe di circolazione, dei sistemi di taratura e delle modalità di funzionamento di emergenza. Il cliente finale o il personale manutentore saranno quindi in grado di operare sull'impianto al fine di adattarlo alle loro esigenze o di porre soluzioni temporane causa malfunzionamenti di uno o più apparati</li> </ul> </li> <li>• Garanzie di tutte le apparecchiature installate e fornite</li> <li>• Gli attraversamenti REI devono essere gestiti separatamente, non devono esserci "fori" in cui passano tubazioni idrauliche ed elettriche a meno che ci si assuma la responsabilità di fornire la dich.posa da parte di un unico soggetto. I materiali e la posa vanno concordati con il responsabile della pratica di prevenzione incendi</li> </ul>
<b>Parapetti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione di corretta posa in opera</li> </ul>
<b>Linee vita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dichiarazione di corretta posa in opera</li> </ul>

	cato di Collaudo a firma di tecnico abilitato
Tutti i materiali consegnati con automezzi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bolla di consegna del materiale con indicato il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità</li> </ul>

L'appaltatore deve inoltre fornire e applicare le targhe prescritte dalle norme sulle macchine, sulle tubazioni, sulle saracinesche e valvole principali, sui quadri elettrici, ecc..

## 5.2 Valutazione dei Manufatti e dei Materiali a Piè d'Opera

Non saranno valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori.

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il "Regolamento dei prodotti da costruzione".

L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE.

Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.

Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all'origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.

## 6 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

### 6.1 Cartello di Cantiere

L'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a predisporre ed esporre su ciascun sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, realizzato secondo il modello fornito dal Direttore dei Lavori con materiale non deperibile, che prevederà le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Inoltre come citato nell'art. 4.4 su entrambi i cartelli dovrà essere presente la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., con i fondi del risparmio postale »

Il cartello di cantiere dovrà essere aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, in particolare con l'inserimento degli eventuali subappaltatori.

Trattandosi di opere finanziate da PNRR, il cartello di cantiere deve inoltre obbligatoriamente riportare i seguenti loghi:

- a) il logo del Comune di Reggio Emilia
- b) dicitura "Finanziamento NextGeneration EU"
- c) Ministero dell'Interno
- d) Italia Domani Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

### 6.2 Assistenze Murarie

Gli oneri per le assistenze murarie per l'installazione degli impianti, per la posa dei serramenti e genericamente per ogni lavorazione compresa nel progetto, sono previste nel computo metrico.

Le assistenze murarie saranno quindi a carico dell'Appaltatore, sia quelle menzionate esplicitamente negli elaborati progettuali (forometrie realizzabili con carotatrici, fissaggi staffe, piccole assistenze murarie, scavi, reinterri e ripristini) sia quelle non menzionate esplicitamente.

### 6.3 Documentazione per l'Accettazione dei Materiali

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'art. 4 dell'Allegato II.14 al d.lgs 36/2023.

**Prima di procedere con una qualsiasi lavorazione** devono essere obbligatoriamente presentate al Direttore dei Lavori per l'approvazione, senza invito alcuno e a proprie spese:

- Schede tecniche dei materiali e apparecchiature con eventualmente relative schede di posa in opera (Redatte su apposito modulo fornito dalla D.L.);
- Progetti costruttivi degli impianti meccanici ed elettrici.
- Progetto antisismico di staffaggio delle tubazioni-canalizzazioni-apparecchiature aeree.
- Copia della Dichiarazione di Prestazione di ciascun prodotto da costruzione che deve essere obbligatoriamente marcato CE.
- Progetti delle opere previsti nelle voci dei Computi metrici estimativi

Ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione dei Lavori l'Appaltatore deve elaborare dettagli costruttivi o eseguire un'opera campione per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

Per le opere strutturali l'accettazione dei materiali e dei prodotti ad uso strutturale viene eseguita a cura del Direttore dei Lavori, anche mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione(NTC 2018 - § 11.1).

### 6.4 Documentazione per l'Accettazione dei Materiali e rispetto dei CAM

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale.

**Prima di procedere con una qualsiasi lavorazione** devono essere obbligatoriamente presentate al Direttore dei Lavori per l'approvazione, senza invito alcuno e a proprie spese:

- a) **Schede tecniche relative alla posa in opera;**
- b) **copia della Dichiarazione di Prestazione di ciascun prodotto da costruzione che deve essere obbligatoriamente marcato CE.**

Ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione dei Lavori l'Appaltatore deve elaborare dettagli costruttivi o eseguire un'opera campione per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.

Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

In tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

Non rileva l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una

lavorazione più accurata e pertanto non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'Appaltatore.

Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'Appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

I materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno in ogni caso essere conformi sia alla direttiva del Parlamento Europeo UE n. 305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. e dovranno rispettare quanto prescritto all'interno del DM 23 giugno 2022 n. 256 "Criteri minimi ambientali".

Si riportano di seguito le **specifiche minime da osservare nella scelta e approvvigionamento dei prodotti da costruzione, così come definito al punto 2.5 del sopra citato DM:**

Rif.	DM	Prodotto	% contenuto minimo riciclato
<b>256/2022</b>			
2.5.2		Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati	5%
2.5.3		Prodotti prefabbricati in calcestruzzo	5%
		Blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato	7.5%

2.5.4	Acciaio (da forno elettrico legato-non legato)	45-60%
	Acciaio per uso non strutturale (da forno elettrico legato-non legato)	65-60%
2.5.5	Laterizi per murature e solai	15%
	Laterizi per coperture, pavimenti e murature faccia a vista	7.5%
2.5.6	Prodotti legnosi - riciclato	70%
	Prodotti legnosi - naturali	Certificato FSC/PEFC
2.5.7	Isolanti termici e acustici	Marcatura CE, DoP
	Cellulosa (gli altri materiali di origine legnosa rispondono ai requisiti di cui al criterio 2.5.6 Prodotti legnosi)	80%
	Lana di vetro	60%
	Lana di roccia	15%
	Vetro cellulare	60%
	Fibre in poliestere (di prodotti sintetici come il policarbonato, il polietilene tereftalato (PET) e altri materiali meno conosciuti)	50%
	Polistirene espanso sinterizzato (di cui quantità minima di riciclato 10%)	15%
	Polistirene espanso estruso (di cui quantità minima di riciclato 5%)	10%
	Poliuretano espanso rigido	2%
	Poliuretano espanso flessibile	20%

	Agglomerato di poliuretano	70%
	Agglomerato di gomma	60%
	Fibre tessili	60%
2.5.8	Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti	10%
	In caso di prodotti a base di gesso	5%
2.5.9	Murature in pietrame e miste	100% di recupero
2.5.10	Pavimentazioni dure	Marchio Ecolabel UE
	Pavimentazioni resilienti costituite da materie plastiche	20%
	Pavimentazioni resilienti costituite da gomma	10%
2.5.11	Serramenti ed oscuranti in pvc	20%
2.5.12	Tubazioni in pvc e polipropilene	20%
2.5.13	Pitture e vernici	Marchio Ecolabel UE

La scelta dei materiali da parte dell'Appaltatore e la successiva accettazione degli stessi da parte della D.L. devono rispettare il regolamento emanato della Commissione Europea *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"* di cui alla *comunicazione della Commissione europea C/2023/111* .

## 6.5 Esecuzione di Tracciamenti, Prove, Verifiche e Analisi

L'Appaltatore si obbliga a sue spese a:

- eseguire i tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e a conservare sino al collaudo i capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel

caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte;

- all'esecuzione, presso laboratori autorizzati, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche non previste espressamente dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. All'Amministrazione è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso altri laboratori autorizzati;
- alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione contabilità e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore;
- alla verifica del calcolo statico delle opere strutturali in legno, acciaio e cemento armato, anche in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni della Direzione Lavori delle strutture;
- a farsi carico di tutti gli oneri relativi ai collaudi con eccezione dell'onorario per il collaudatore, sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi particolari dalla Direzione dei Lavori. L'Appaltatore con la firma del contratto dichiara che ha tenuto conto di questi oneri e obblighi nello stabilire il proprio ribasso di gara;
- a fornire di un'adeguata documentazione fotografica digitale delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori, in particolare relativamente alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. Tale documentazione fotografica in formato digitale deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

## 6.6 Allestimento e Manutenzione del Cantiere

L'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a:

- c) farsi carico delle spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti

per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere, per l'esecuzione dei lavori e per il collaudo delle opere, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi con l'obbligo di concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi a eventuali altre ditte che eseguano forniture o lavori nel cantiere per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- d) fornire e mantenere gli eventuali segnali stradali, i fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- e) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi e durante le demolizioni da eseguirsi al piano interrato del palazzetto;
- f) apprestare nel cantiere idonei locali ad uso ufficio dotati di serratura per il personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e riscaldati;
- g) costruire eventuali ponti di servizio, passerelle, accessori, canali e comunque tutte le opere provvisorie occorrenti per mantenere il transito anche con deviazioni di strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d'acqua;
- h) mantenere la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- i) conservare le strade e i passaggi che venissero interessati da lavori, garantendone il transito a sue spese con eventuali opere provvisorie;
- j) allontanare le acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e all'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;
- k) eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
- l) tenere a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal

riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

- m) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

## 6.7 Custodia del Cantiere

L'Appaltatore è obbligato, a propria cura e spese, a provvedere alla custodia diurna e notturna e alla tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

**Per l'eventuale affidamento della custodia dei cantieri dovrà osservarsi l'Art.22 della Legge 3/9/1982 n.646 (L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'Appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila ad un milione.)**

## 6.8 Videosorveglianza

L'Amministrazione potrà installare degli impianti di videosorveglianza all'interno ed all'esterno dell'area di cantiere durante e dopo l'esecuzione dei lavori.

Le videocamere avranno scopo di tutelare il patrimonio dell'Ente e di prevenire fatti criminosi, come ben specificato all'articolo 3 delle Linee guida per la gestione degli impianti di videosorveglianza del Comune di Reggio Emilia approvate con delibera di Giunta n. 84/2020.

## 6.9 Pulizia del Cantiere

L'Appaltatore è inoltre obbligato, a propria cura e spese, a:

**Durante i lavori**

- Effettuare i trasporti da e per il cantiere, sia con i propri mezzi che con quelli dei subappaltatori, in modo che le strade pubbliche non vengano sporcate e lavare le aree pubbliche eventualmente sporcate durante il transito dei mezzi, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- Mantenere il cantiere e l'accesso allo stesso puliti e ordinati;
- Pulire quotidianamente i locali in corso di costruzione.

**A fine lavori, prima della Presa in Consegna (comunicata dal Direttore dei lavori):**

- sgomberare completamente il cantiere da ogni opera provvisoria, dai materiali di rifiuto anche lasciati da altre ditte, dai detriti e dagli scarti delle lavorazioni, eliminando anche la recinzione e ripristinando completamente lo stato dei luoghi nelle condizioni anteriori alla consegna dei lavori;
- Effettuare una pulizia generale del cantiere internamente ed esternamente al fabbricato su tutta l'area interessata dal cantiere.

## 7 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

### 7.1 Norme di Sicurezza Generali

È a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e malattie professionali, ed di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori;

In particolare, rimane a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle disposizioni e degli adempimenti previsti nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D.Lgs. n.81/2008.

L'Appaltatore si obbliga ad ogni adempimento previsto dal D.Lgs. n.81/2008.

## 7.2 Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero

L'Appaltatore si obbliga altresì a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel **“PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO ED IRREGOLARE E L'EVASIONE CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI DI OPERE E LAVORI PUBBLICI”** sottoscritto dall'Amministrazione presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2006 con le Associazioni imprenditoriali del settore, Organizzazioni Sindacali di categoria ed Enti preposti all'assistenza, previdenza, controlli e infortunistica, integralmente recepito dal Comune di Reggio Emilia, con delibera di Giunta Comunale n. 4669/74 del 23/03/2007, legalmente esecutiva.

In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all'Appaltatore nella fase di esecuzione del contratto si procederà all'applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione definitiva, nella misura:

- da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al punto 1 dell'art.6 del Protocollo (Documenti da Conservare in Cantiere indicati al paragrafo 60 del presente Capitolato)e per ogni violazione degli obblighi di cui all'art.8, 1° comma del Protocollo (SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO DALL'AMMINISTRAZIONE).
- € 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento (art.6.2 del Protocollo).
- da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni relative al mancato o erroneo utilizzo della procedura di rilevazione automatica delle presenze (art. 6.4 del Protocollo). La gradualità della penale è commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dall'Appaltatore sul cantiere, e/ o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato sul cantiere.

I compiti di verifica sono affidati al Responsabile del Progetto che potrà esercitarli tramite il Direttore dei Lavori, che è da lui delegato.

In caso di gravi inadempimenti l'Amministrazione invierà la segnalazione agli organi competenti.

## 7.3 Altri Protocolli

L'Appaltatore ed il subappaltatore, per quanto di competenza, si obbligano altresì a

rispettare i seguenti protocolli:

- Protocollo d'intesa sottoscritto in data 18/10/2018 (P.G. n. 132414 del 18/10/2018) con le Associazioni di categoria del territorio "in materia di affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi dopo il correttivo del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017. Valorizzazione della qualità negli appalti e dei principi di legalità";
- Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" stipulato il 15-4-2011 tra Comune di Reggio Emilia e Prefettura di Reggio Emilia successivamente rinnovato nel 2013, e relativo Addendum approvato con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 75 del 28/03/2023;
- Accordo di collaborazione per l'attività sperimentale di sistemi informativi di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri di opere pubbliche del Comune di Reggio Emilia - approvato con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 99 del 26/05/2022 (solo per appalti di importo superiore a 500.000 e non inferiore a 6 mesi);
- Protocollo d'intesa per l'affidamento di servizi, lavori e forniture e l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, approvato con deliberazione di Giunta comunale ID n. 31 del 16/02/2023.

## 7.4 Piani di Sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori o in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di

coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

## 7.5 Piani Operativi

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo, nei casi di immediata consegna dei lavori prima della stipula del relativo contratto ai sensi dell'articolo 46 della L.P. 26/93, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

## 7.6 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## 7.7 Obblighi Relativamente Ai Lavoratori Dipendenti

L'Appaltatore è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere l'osservanza di:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;

- le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

## 7.8 Obblighi relativamente ai Subappaltatori

L'Appaltatore dovrà inserire nei contratti di subappalto l'obbligo della consegna del **Piano Operativo di Sicurezza** a carico del subappaltatore. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.

## 7.9 Sospensione di Lavorazioni Pericolose

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati per eliminare la pericolosità delle lavorazioni.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

## 7.10 Documenti da Conservare in Cantiere

Come previsto dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero, ogni impresa presente in cantiere, Appaltatore e subappaltatori, ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione :

- estratto del Libro matricola di cantiere (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede

aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro;

- registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
- fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
- copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
- estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti;
- attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P. che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dall'art.108 del Codice che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

## 7.11 Identificabilità dei Lavoratori e “badge di cantiere”

Come previsto dal D.Lgs. n.81/2008, dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero e dalla Legge n.136/2010, l'Appaltatore e i subappaltatori devono dotare tutti i lavoratori presenti nel cantiere, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, di una Tessera di Riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza e che riporti:

- **Nome e Cognome del lavoratore** (art.18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008);
- **Fotografia del lavoratore** (art.18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008);

- **Indicazione del Datore di Lavoro** cioè Denominazione, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al R.E.A. della CCIAA dell'Impresa di appartenenza (art.18 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 81/2008 e Protocollo);
- Numero di iscrizione al libro matricola aziendale (Protocollo);
- **Data di Assunzione** (prevista dall'art.5 della Legge 136/2010);
- **Autorizzazione al subappalto in caso di lavoratore del subappaltatore** (prevista dall'art.5 della Legge 136/2010);
- **Nominativo del Committente in caso di lavoratori autonomi** (prevista dall'art.5 della Legge 136/2010);

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere.

Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell'elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica mediante "badge di cantiere" di cui al punto successivo), il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al R.U.P. della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell'art.92 del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 (cioè "segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto").

Trattandosi di cantiere pubblico di importo superiore a € 500.000, per il contratto di appalto in oggetto si attuerà quanto previsto dall'**Accordo di Collaborazione finalizzato all'attivazione di sistemi informatici di controllo e registrazione automatica delle presenze autorizzate nei cantieri ("badge di cantiere")** e l'individuazione di altre immediatamente operative finalizzate alla trasparenza e legalità del settore edile sottoscritto in data 2 maggio 2022 dalla Prefettura di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia, Edili Reggio Emilia Cassa - di seguito Cassa Edile - e altri enti, uffici e associazioni.

L'adozione del "badge di cantiere" è condizione per l'esecuzione del contratto. Si rimanda al sopra citato accordo del 2 maggio 2022 e s.m.i. per le modalità operative.

## 7.12 Tutela dei Lavoratori

L'Appaltatore, ove previsto dalla normativa vigente, dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Come previsto dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero, in caso di grave ritardo da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, l'Amministrazione si impegna ad avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell'Appaltatore mentre i dipendenti dei subappaltatori verranno tutelanti mediante il blocco, sino a definizione della controversia, delle somme dovute, a titolo di SAL/SFL, alle imprese di appartenenza. Per grave ritardo si intende quello superiore a 3 mensilità di retribuzione, fermi restando gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

A garanzia dell'osservanza degli obblighi suddetti relativamente all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque qualora le eventuali irregolarità riscontrate siano state sanate. L'amministrazione può disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma, di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge,

ovvero al pagamenti dei dipendenti ai sensi dell'art.5 del Regolamento, con riferimento al solo Appaltatore e salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore medesimo.

L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore a titolo di acconto previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori mediante la richiesta all'Autorità competente del **Documento Unico di Regolarità Contributiva** riferito all'Appaltatore e agli eventuali subappaltatori che abbiano realizzato lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento. Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo S.A.L. liquidato .

Con riferimento ai pagamenti in acconto, il **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)** è richiesto per i seguenti soggetti:

- Appaltatore, nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Subappaltatori che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL. Per i Subappaltatori che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il relativo DURC è richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come dichiarata dall'Appaltatore ed accertata dal Direttore lavori.

Con riferimento al pagamento del saldo, il DURC è richiesto per l'Appaltatore nonché per i subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.

Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.

## 7.13 Obblighi di cui al protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici

L'eventuale sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/201,1 anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, è sottoposta a condizione risolutiva espressa e la stazione appaltante procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione committente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali ed alle prestazioni di servizi nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria.

La clausola risolutiva espressa di cui al precedente periodo opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla Legge n. 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. Legge n. 122/2012).

## 8 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO e DEI SUB AFFIDAMENTI

### 8.1 Subappalto

In materia di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. a cui si rimanda. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro, e qualora l'incidenza del costo della

manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Si specifica che i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa se l'oggetto del subappalto subisce variazioni e l'importo dello stesso viene incrementato.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni e le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II, del codice;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

La stazione appaltante trasmetterà all'appaltatore moduli e istruzioni circa la presentazione di istanze di subappalti e comunicazioni di subcontratti, cui l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti dovranno attenersi.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati dall'Amministrazione preventivamente all'inizio dei relativi lavori, previa richiesta scritta dell'Appaltatore almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del codice.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione abbia provveduto l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento in subappalto.

Ai sensi degli art. 18, comma 1, lett. u), 20, comma 3 e art. 26, comma 8, del d.lgs. 81/2008, nonché dell'art. 5, comma 1, della L. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

I piani di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il

coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare all'Amministrazione, dopo l'aggiudicazione definitiva a richiesta dell'Amministrazione stessa e prima dell'inizio dei lavori, l'elenco delle imprese coinvolte nel Piano di affidamento con particolare riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia, giusta deliberazione Giunta Comunale PG. 7742/154 del 17.05.2011, legalmente esecutiva, successivamente rinnovato nel 2013 con deliberazione Giunta Comunale PG 23050 del 30/07/2013.

L'Amministrazione procede a verifiche e controlli. Qualora dai controlli stessi dovessero verificarsi condizioni ostative di soggetti in elenco all'esecuzione di lavori pubblici, l'Appaltatore è obbligato ad escludere dall'elenco dei suoi fornitori tale soggetto e ad individuarne altro, che sarà sottoposto ai medesimi controlli.

L'Appaltatore è obbligato altresì a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, ciò in ragione delle specifiche esigenze di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, stante l'assenza di disposizioni normative sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che si coordinino con la novellata disciplina di cui al co. 17, dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.

## 8.2 Responsabilità in materia di Subappalto

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconosce, altresì, ai lavoratori un

trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvede alla verifica applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.

Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del codice la stazione appaltante e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano

garantite ai lavoratori in subappalto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere sono indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 ed è data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

L'appaltatore deve comunicare alla Compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza C.A.R., ai fini della validità della copertura assicurativa, la presenza di subappaltatori in cantiere, prima che questi diano inizio alle lavorazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a dare notizia di tale comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice.

### 8.3 Pagamento dei Subappaltatori

La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 del d.lgs 36/2023 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- e) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa
- f) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
- g) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente

Nel caso in cui la stazione appaltante non provveda al pagamento diretto, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dal subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

Nel caso in cui La Stazione appaltante debba corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, l'Appaltatore e i subappaltatori prima del pagamento sono tenuti ad inviare all'amministrazione una nota in cui indicano la percentuale

di lavoro di ciascuna ditta riferita al certificato di pagamento.

## 9 CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

### 9.1 Contestazioni Tecniche in corso d'opera e Ordini dell'amministrazione

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore ed il Direttore Lavori ne danno comunicazione al R.U.P., che decide e dispone della contestazione.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'Amministrazione riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 dell'Allegato II.14 al d.lgs 36/2023.

### 9.2 Riserve dell'Appaltatore

L'appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Il registro di contabilità è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni SAL.

Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve contengono a pena di inammissibilità:

- la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute;
- l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle

modalità di esecuzione dell'appalto;

- le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'impresa appaltatrice, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di 30 giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine di 30 giorni (art. 7, c. 4, allegato II.14, del d.lgs. 36/2023) o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate.

Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante di ricevere le ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto,

ma le riserve non sono state iscritte secondo le modalità sopra indicate, i dati registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Impresa decade dal diritto di far valere le sue ri-serve o le domande che ad esse si riferiscono.

Accordo bonario.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale si può procedere ad un accordo bonario.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del codice.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore 15% del contratto.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite dell'importo sopra riportato.

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di 5 esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto dopo aver acquisito la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario, scegliendolo nell'ambito della lista.

In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni

dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1 - Compensi degli arbitri - del codice.

La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata da quest'ultimo entro 90 giorni dalla data di comunicazione.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP:

- verifica le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate;
- effettua eventuali ulteriori audizioni;
- istruisce la questione con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri;
- formula, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a partire dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli art. 7 dell'Allegato II.14 e 115 del Codice.

### **9.3 Definizione delle Controversie**

Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente in via esclusiva quello di Reggio Emilia.

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà del Comune di Reggio Emilia che tutelerà i propri diritti a norma di legge.

### **9.4 Risoluzione del Contratto per Colpa dell'Appaltatore**

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto d'appalto in danno dell'Appaltatore

in particolare nelle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice ed al paragrafo 26 del presente capitolato.

## 10 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

### 10.1 Ultimazione dei lavori e Gratuita manutenzione sino al collaudo

Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, redige il certificato di ultimazione dei lavori entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del Collaudo da parte dell'Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal paragrafo 77

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, e salvo le maggiori

responsabilità sancite dall'Art.1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorran particolari inviti da parte dell'Amministrazione.

Qualora l'Appaltatore non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dall'Amministrazione, quest'ultima eseguirà direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, addebitando il relativo importo all'Appaltatore stesso detraendolo dalla rata di saldo.

## 10.2 Collaudo in corso d'opera e tecnico amministrativo finale

Ricorrendo alle condizioni di cui all'art. 116 del codice verrà nominato da parte della stazione Appaltante il collaudatore in corso d'opera.

Il Collaudo tecnico amministrativo, è emesso entro il termine di **sei mesi**, dall'emissione del Certificato di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto nei paragrafi successivi., **ed ha carattere provvisorio.**

Assume **carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione:** decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto di appalto.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore, o dal Direttore dei Lavori, nei termini stabiliti dal medesimo.

**Il collaudo tecnico amministrativo non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal Collaudatore o dal Direttore dei Lavori.**

**Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.**

L'Amministrazione eseguirà il collaudo qualitativo e quantitativo delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse.

Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Appaltatore verrà invitato a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste dall'art. 21 dell'Allegato II.14 al d.lgs 36/2023. In difetto, l'Amministrazione farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, addebitandone l'importo all'Appaltatore.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'Appaltatore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'Amministrazione qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di ripristino da altra ditta. L'Amministrazione non resterà comunque gravata da onere alcuno.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

Fino all'approvazione degli atti di collaudo l'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere a nuovo collaudo, ai sensi dell'art.26 dell'Allegato II.14.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo in corso d'opera comprese le prove di carico sulle strutture, ad eccezione dei compensi dovuti ai collaudatori, ai sensi dell'art.20 dell'Allegato II.14.

Trova applicazione la disciplina di cui alla Sezione III dell'Allegato II.14 al d.lgs 36/2023.

### **10.3 Presa in Consegna Anticipata dei lavori ultimati**

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna anticipatamente, parzialmente o totalmente, le opere realizzate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui al paragrafo 76, oppure nel diverso

termine assegnato dalla direzione lavori, alle condizioni di cui all'art. 24 dell'Allegato II.14.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'Appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna anticipata da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del progetto, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna anticipatamente le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

La stazione appaltante può disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del R.U.P., su richiesta del Direttore dei Lavori, per necessità inerenti all'agibilità dell'opera. Lo sgombero avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell'organo di collaudo, se costituito, per garantire la sicurezza e l'agibilità dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione dell'opera.

## 11 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

### 11.1 Autorizzazioni amministrative

L'Appaltatore è inoltre obbligato, a propria cura e spese, a:

- a) a richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per:

- Strade di servizio e di collegamento;
- Accessi ai vari cantieri;
- Impianto dei cantieri stessi;
- Illuminazione durante il lavoro notturno
- Asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili dalla direzione lavori e loro trasporto a discarica, compresi diritti di discarica;
- Trasporto in discarica controllata di rifiuti speciali compresi i costi per la discarica e lo smaltimento;
- Cave di prestito;
- Deviazioni di traffico;
- Eventuali deviazioni di corsi d'acqua compresi il successivo ripristino dello stato precedente e l'ottenimento del benessere di regolare esecuzione da parte dei proprietari dei corsi d'acqua;
- Spostamento provvisorio di impianti di irrigazione;
- e per tutto quanto si renderà necessario all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali indicazioni contrarie.

e a sostenerne tutti gli oneri.

- b) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la eventuale chiusura al transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
- c) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la eventuale cartellonista a norma del Codice della Strada atta ad informare il pubblico in ordine alla eventuale variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con l'Ufficio Traffico del Comune di Reggio Emilia e con il Coordinatore per la Sicurezza in esecuzione.

## 11.2 Utilizzo del Cantiere da parte di altre Ditte

L'Appaltatore è tenuto, senza pretendere compensi di sorta dalle ditte indicate nel seguito nè dall'Amministrazione, a sua cura e spese nonché sotto la sua completa responsabilità, a:

- a) concedere l'ingresso in cantiere a eventuali altre ditte che eseguano forniture o lavori nel cantiere per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza e previa comunicazione scritta da parte del Direttore dei Lavori;
- b) ricevere in cantiere le forniture e le opere escluse dal presente appalto fornite od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione. È tenuto altresì al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e custodia. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a spese esclusive dell'Appaltatore.
- c) concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

### 11.3 Proprietà dei materiali di scavo

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale (Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore

e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.), fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

### 11.4 Terre e Rocce da Scavo

Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo siano:

- considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
- sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

### 11.5 Oneri ed Obblighi Generali dell'Appaltatore

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

- a) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di contratto;

- b) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- c) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale utilizzato al fine di eventuali successivi ricambi omogenei;
- d) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- e) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971 e ss.mmi, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- f) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- g) il rispetto delle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- h) la presenza alle misure del direttore dei Lavori, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se non si presenta;
- i) la firma dei libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

## 11.6 Automezzi Adibiti al Trasporto dei Materiali

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 (Piano Straordinario contro le mafie) la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile, a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

L'Appaltatore si impegna non utilizzare nel cantiere autocarri della classe EURO 0 (immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996).

## 11.7 Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza maggiore) che si verificassero negli scavi e nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale e alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti e agli edifici adiacenti.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, se tale verifica non è stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara.

## 11.8 Danni agli immobili esistenti adiacenti al cantiere

Prima di iniziare qualunque lavoro che potrebbe comportare danni agli immobili esistenti adiacenti al cantiere (edifici, strade, infrastrutture ecc.) l'Appaltatore deve provvedere, di sua iniziativa ed a suo carico, ad eseguire una verifica dello stato di consistenza, di stabilità, di manutenzione e di qualunque altro aspetto che potrebbe essere motivo di richiesta di risarcimento danni, negli strutture esistenti adiacenti (edifici, strade, infrastrutture ecc.). La verifica deve essere effettuata da un tecnico abilitato incaricato dall'Appaltatore in presenza del proprietario o di un rappresentante della struttura adiacente.

Le verifiche sono da documentare con i relativi verbali ed una esauriente documentazione fotografica. I verbali devono essere sottoposti alla firma dei presenti.

La verifica comprende anche gli eventuali oneri per la messa in opera di spie, inclinometri, fessuometri o qualunque altra attrezzatura ritenuta necessaria o utile dal tecnico abilitato incaricato dall'Appaltatore.

Per qualsiasi danno a edifici, strade, infrastrutture, ecc., causato dai lavori l'Appaltatore se ne assume la responsabilità ed è obbligato a eliminare tutti i danni a sue spese e a ristabilire lo stato originario a regola d'arte.

## 11.9 Riservatezza delle informazioni

L'Appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli



## AREA SVILUPPO TERRITORIALE- Servizio Ingegneria Edifici

---

via Emilia San Pietro,12 - 42121 Reggio Emilia  
email: pec: [comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it](mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it)

interventi ed alla condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi. L'Appaltatore risponde personalmente dei danni, anche d'immagine, causati alla Stazione appaltante per comportamenti difforni rispetto a quanto sopra stabilito; egli è responsabile anche se il fatto è commesso da suoi dipendenti di subappaltatori o fornitori autorizzati.

